

COMUNE UGGIATE TREVANO (CO) - REP. N. 1235 DEL 22/11/2008

CONVENZIONE

(esente da imposta bollo – art. 16 all.B DPR 26/10/1972 N. 642)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di novembre in Uggiate Trevano (Co), innanzi a me Dr. Giacinto Sarnelli, Segretario del Comune di Uggiate Trevano (Co), senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo e col consenso dei comparenti, aventi i requisiti di legge, sono presenti:

COMUNE DI ALBIOLO, con sede in Albiolo (CO) Via S. Francesco 2 C.F. 80005530136 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Roberto Clerici, nato a Varese l'01/07/1956, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 18/06/2008 che si allega sotto la lettera "A";

COMUNE DI BINAGO, con sede in Binago (CO) Piazza Vittorio Veneto n. 5 C.F. 00490260130 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Pier Gerardo Lurati, nato a Olgiate Comasco (CO) il 28/07/1940, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 27/06/2008 che si allega sotto la lettera "B";

COMUNE DI BIZZARONE, con sede in Bizzarone (CO) Via Matteotti n. 5 C.F. 00703370130 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Carlo Benzoni, nato a Como il 17/08/1969, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 20/06/2008 che si allega sotto la lettera "C";

COMUNE DI CAGNO, con sede in Cagno (CO) Piazza Italia n. 1 C.F.

80014820130 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Sergio Mina, nato a Varese il 20/08/1965, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 23/06/2008 che si allega sotto la lettera “D”;

COMUNE DI CAVALLASCA, con sede in Cavallasca (CO) Via Imbonati n. 1, C.F. 80010260133 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Paolo Russo, nato a Milano il 03/01/1947, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2008 che si allega sotto la lettera “E”;

COMUNE DI DREZZO, con sede in Drezzo (CO) Piazza G. Miglio n. 15 C.F. 00516630134 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Cristian Tolettini., nato a Como il 14/12/1974, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 20/06/2008 che si allega sotto la lettera “F”;

COMUNE DI GIRONICO, con sede in Gironico (CO) Via Roma n. 13 C.F. 00524620135 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Albino Robustelli, nato a Gironico (CO) il 13/10/1940, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 24/06/2008 che si allega sotto la lettera “G”;

COMUNE DI PARE’, con sede in Paré (CO) Piazza della Chiesa n° 1 C.F. 00524630134 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Achille Arrigoni, nato ad Albese con Cassano (Co) il 12/04/1941, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2008 che si allega sotto la lettera “H”;

COMUNE DI RODERO, con sede in Roderò (CO) Via Italo Buzzi n° 3

C.F. 80010680132 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Attilio Epistolio, nato a Rodero (CO) il 04/07/1948, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 26/06/2008 che si allega sotto la lettera “I”;

COMUNE DI RONAGO, con sede in Ronago (CO) Via Milano n. 9 C.F. 80009980139 nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Agostino Grisoni, nato a Como il 01/01/1961, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 23/06/2008 che si allega sotto la lettera “L”;

COMUNE DI UGGIATE TREVANO, con sede in Uggiate Trevano (CO) Piazza della Pieve n° 1 C.F. 00429100134 nella persona del Vice Sindaco pro-tempore sig. Paolo Frangi, nato a Uggiate T. il 19/04/1949, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 02/07/2008 che si allega sotto la lettera “M”;

COMUNE DI VALMOREA, con sede in Valmorea (CO) Via Roma n. 85 C.F. 00651150138 nella persona del Sindaco pro-tempore sig.ra Manuela Pozzi, nata a Como l' 01/11/1962, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 27/06/2008 che si allega sotto la lettera “N”;

PREMESSO

- che il Consorzio per la costruzione e la gestione di una Casa di Riposo per persone anziane fu costituito con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IV/24664/1987 ai sensi dell'art. 156 e seguenti T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 333;
- che l'art. 60 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 stabiliva l'obbligo per

gli Enti Locali di provvedere alla revisione dei Consorzi fra Comuni sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli artt. 24 e seguenti della stessa Legge;

- che la trasformazione del Consorzio preesistente, nella nuova forma prevista dall'art. 25 della Legge 142/1990, avvenne attraverso una convenzione approvata dai singoli Comuni e stipulata il 7 aprile 1995, iscritta al n° 16 di repertorio del segretario del Consorzio e registrata all'ufficio di registro di Como il 19 aprile 1995 al n° 1782;

- che gli enti consorziati nell'anno 2003 avevano approvato la convenzione e lo statuto dell'Azienda Speciale Consortile adeguandosi alle disposizioni dell'art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

- che gli stessi enti consorziati con rogito del 25/11/2003 rep. n° 50 del segretario del Consorzio avevano stipulato una convenzione, in sostituzione di quella stipulata il 7 aprile 1995;

- che l'Azienda Speciale Consortile risulta iscritta al C.C.I.A.A. di Como al n° 01750930131 nella sezione ordinaria in data 26.01.2004 e al n° 279006 di Repertorio Economico Amministrativo;

Considerato:

- che gli enti consorziati, su proposta dell'Assemblea Consortile, hanno apportato modifiche al vigente statuto ed alla convenzione stipulata il 25/11/2003;

- che la modifica dello statuto e la sua riapprovazione da parte degli enti consorziati, ai sensi del richiamato art.114, implica la stipula di una nuova convenzione, in sostituzione di quella stipulata il 25/11/2003, e che sostanzia l'accordo associativo sulla base di un nuovo Statuto che tenga

conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti tra gli Enti associati;

TUTTO QUANTO PREMESSO

I componenti della cui identità personale io sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di dare all'Azienda consortile la denominazione di CASA ANZIANI INTERCOMUNALE.

ARTICOLO 2 – FINI

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità del precedente Ente consortile. Il nuovo organismo di cooperazione, volto a gestire servizi a rilevanza sociale, con autonomia imprenditoriale, deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di una casa di riposo comprensiva di appositi reparti protetti per persone anziane di ambo i sessi;
- b) ospitare, ai sensi di quanto dispongono in parte seconda i titoli III e IV della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1, per libera scelta degli interessati o, in caso di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza che consentano la permanenza nel proprio domicilio, anziani in condizioni di parziale autosufficienza e/o non autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni sanitarie dirette a migliorare o recuperare l'autosufficienza.

Per il ricovero, nei limiti dei posti disponibili, è data la precedenza assoluta agli anziani aventi dimora abituale nei Comuni consorziati, avendo cura che siano rappresentati tutti i Comuni consorziati, secondo le modalità da stabilire nel regolamento interno.

- c) può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi delle precedenti lettere a), b), mediante stipulazioni di specifici accordi, determinati anche in corrispondenza delle prestazioni concordate.

ARTICOLO 3 – DURATA (*)

Gli Enti consorziati convengono che l’Azienda consortile durerà sino a quando rimarranno attivi gli scopi per i quali è stata costituita.

ARTICOLO 4 – RECESSO

Ciascun Ente consorziato ha facoltà di recedere dall’Azienda consortile con preavviso di almeno due anni, comunicato mediante raccomandata a.r. al Presidente dell’Azienda consortile, previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

L’Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti per le spese di investimento e per l’ammortamento delle quote di mutui garantite con entrate del proprio bilancio fino al relativo saldo, salvo che le motivazioni addotte per il recesso vengano approvate, ad insindacabile giudizio, dall’Assemblea dell’Azienda consortile con un numero di voti che rappresenta la metà più uno dei componenti assegnati all’Assemblea e la

maggioranza del valore delle quote di partecipazione.

In quest'ultimo caso il Comune stesso cessa la sua partecipazione finanziaria oltre che per le spese di gestione anche per le spese di investimento e per i mutui allo scadere dei due anni di preavviso.

Qualora contestualmente al recesso di un Comune entra a far parte dell'Azienda consortile un nuovo Comune, il Comune che recede cessa la sua partecipazione finanziaria per le spese di gestione allo scadere dell'anno in corso.

ARTICOLO 5 – SCIOGLIMENTO

L'Azienda consortile potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con un numero di voti che rappresentino almeno i due terzi dei componenti assegnati all'Assemblea e i due terzi del valore delle quote di partecipazione.

Alla cessazione dell'Azienda consortile il patrimonio, su conforme deliberazione dell'Assemblea consortile, è devoluto in forma gratuita od onerosa ad un istituto, ente od associazione non avente fine di lucro che persegue attività assistenziali prioritariamente a favore degli abitanti dei Comuni consorziati.

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE DI NUOVI ENTI.

Altri Comuni ed Enti che intendessero partecipare all'Azienda consortile, dovranno presentare apposita domanda corredata da copia autentica della deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva.

I Comuni che chiedono di aderire all'Azienda consortile – fatta salva la deliberazione di accettazione da parte dell'Assemblea – dovranno impegnarsi:

a versare all'Azienda speciale consortile un importo commisurato alle spese di impianto, di ampliamento ed altre eventuali, riferite al periodo fra la data di costituzione dell'ente consortile (Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n° IV/24664/1987) e quella di accettazione della domanda di adesione, sulla base di convenzione tipo approvata dall'Assemblea.

L'accettazione della domanda di ammissione, presentata da altri Enti locali, presuppone la necessaria revisione della presente convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

ARTICOLO 7 – FONDO DI DOTAZIONE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il fondo di dotazione e gli ulteriori “conferimenti di capitale”, anche attraverso l'assunzione di mutui e anticipazioni finanziarie, per l'acquisizione di immobili e mobili, per la progettazione e l'esecuzione di lavori, a fronte dei quali nel bilancio dell'azienda si registra un incremento del patrimonio, dedotti i contributi in conto capitale, gravano pro-quota sui Comuni in proporzione diretta della popolazione residente in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2003,

Le Quote di Partecipazione all'Azienda Speciale Consortile da parte di ciascun Comune, pertanto, sono definite come segue:

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2003	% QUOTE INDIVISE PER COMUNE	% ASSEMBLEA SPETTANTI PER COMUNE
ALBIOLO	2.282	8,47	8,47
BINAGO	4.369	16,21	16,21

BIZZARONE	1.515	5,62	5,62
CAGNO	1.936	7,18	7,18
CAVALLASCA	2.799	10,38	10,38
DREZZO	1.072	3,97	3,97
GIRONICO	2.095	7,77	7,77
PARE'	1.623	6,02	6,02
RODERO	1.097	4,07	4,07
RONAGO	1.595	5,92	5,92
UGGIATE T.	3.945	14,63	14,63
VALMOREA	2.630	9,76	9,76
TOTALI	26.958	100,00	100,00

I posti letto spettanti a ciascun Comune saranno assegnati in proporzione alla percentuale delle quote indivise anzidette.

ARTICOLO 7 BIS – SPESE DI GESTIONE - FUNZIONAMENTO

La copertura dei costi sociali e gli oneri occorrenti per il pareggio della gestione dei servizi agli assistiti, dedotti i contributi in conto gestione, diritti o proventi, graveranno pro-quota sui Comuni consorziati per il 50% in proporzione diretta della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il riparto e per il 50% in proporzione diretta alle giornate di degenza degli assistiti che hanno la propria residenza nei Comuni consorziati.

Ciascun Comune, salvo diverse decisioni adottate di volta in volta dall'Assemblea consortile, provvede alla copertura dei costi sociali e al pagamento degli oneri finanziari posti a loro carico, in rate trimestrali e anticipate, rivedibili di anno in anno, che rappresentino almeno il 90%

(novantapercento) delle presumibili quote a carico di ciascuno di essi, salvo conguaglio da pagarsi entro 30 giorni dalla richiesta dell'Azienda consortile.

Il Consiglio di Amministrazione con l'adozione del bilancio d'esercizio propone la destinazione di eventuale avanzo d'esercizio.

ARTICOLO 7 TER – POTESTA' DI INTERVENTO NELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'effettiva potestà di intervento di ciascun Comune nei processi decisionali in sede di Assemblea é proporzionale alla percentuale delle quote indivise di partecipazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ARTICOLO 8 – GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.

Si conviene che ciascun Ente facente parte dell'Azienda consortile ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

L'Assemblea consortile deve riunirsi nei termini e con le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto.

ARTICOLO 9 – ONERI FINANZIARI

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti all'Azienda

consortile, della procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n.639 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI

Le parti convengono che gli eventuali conflitti tra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi e l'Azienda consortile, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto dell'Azienda consortile, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, saranno risolti sperando il tentativo obbligatorio di conciliazione. A tal proposito il responsabile del servizio comunale competente per materia, con contestuale informazione alla Giunta comunale, potrà notificare, a seconda del tipo di contestazione, all'altro Comune associato o al direttore dell'Azienda speciale, che ne informa immediatamente il Consiglio di amministrazione (o viceversa), mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.

Le parti, in data da concordare, si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo eventualmente al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo obbligatorio di conciliazione). Il compenso dell'esperto per l'espletamento dell'incarico, verrà ripartito equamente dalle parti.

Nel caso il tentativo di conciliazione non dovesse comporre la vertenza, l'argomento sarà sottoposto all'Assemblea dell'Azienda che, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, adotta le decisioni del caso. La convenzione dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di conciliazione, nessuna prestazione dell'una all'altra parte

dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

Il tutto come risulta dalla presente Convenzione e dallo Statuto dell'Azienda Consortile che composto da quarantuno articoli, nel testo approvato dagli organi comunali, le Parti allegano al presente atto sotto la lettera "O".

Le parti chiedono che al presente atto siano riservate le agevolazioni fiscali previste dagli art. 115 commi 6 e 7 bis e 118 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, così come già avvenuto per la originaria convenzione stipulata il 25 novembre 2003 e registrata a Como il 09.12.2003 al n. 7548 – serie 1^ - assolti €. 133,24.

I comparenti, che hanno i requisiti di legge, dispensano espressamente me, segretario comunale, dal dare lettura degli allegati, dichiarando di averne puntuale conoscenza, dando atto che i legali rappresentanti dei Comuni interessati vistano l'allegato di competenza. E richiesto, io segretario comunale ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Scritto su nr. 13 fogli per facciate nr. 13 oltre gli allegati.

COMUNE DI ALBIOLO: ROBERTO CLERICI

.....

COMUNE DI BINAGO: PIER GERARDO LURATI

.....

COMUNE DI BIZZARONE: CARLO BENZONI

.....

COMUNE DI CAGNO: SERGIO MINA

.....

COMUNE DI CAVALLASCA: PAOLO RUSSO

.....

COMUNE DI DREZZO: CRISTIAN TOLETTINI

.....

COMUNE DI GIRONICO: ALBINO ROBUSTELLI

.....

COMUNE DI PARE': ACHILLE ARRIGONI

.....

COMUNE DI RODERO: ATTILIO EPISTOLIO

.....

COMUNE DI RONAGO: AGOSTINO GRISONI

.....

COMUNE DI UGGIATE TREVANO: PAOLO FRANGI

.....

COMUNE DI VALMOREA: MANUELA POZZI

.....

IL SEGRETARIO GENERALE: DR. GIACINTO SARNELLI

.....

(*)

Testo art. 3 CONVENZIONE modificato

28/12/2012

“ARTICOLO 3 – DURATA

Gli Enti consorziati convengono che l’Azienda consortile durerà **sino al 31 dicembre 2062** e **comunque** sino a quando rimarranno attivi gli scopi per i quali è stata costituita.”